

<b>Contratto di Noleggio, per 36 (trentasei) mesi, della fornitura ed</b>
<b>installazione chiavi in mano di frigoriferi biologici e congelatori</b>
<b>occorrenti alle UU.OO. dei vari PP.OO. dell'Azienda S.L. di Viterbo.</b>

**CIG** .....

L'anno 20___, il giorno ___, del mese di _____, i rappresentanti
delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto,
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - "Codice
Amministrazione Digitale":

<b>l'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO</b> (di seguito denominata
per brevità “Azienda” “Stazione Appaltante” “ASL”) – Partita IVA
01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella
persona della <u>Dr.ssa Simona DI GIOVANNI</u> , nata a ..... (.....) il
..... – Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale
Rappresentante, Direttore Generale – Dott. Egisto Bianconi, con
Deliberazione DG n° ...../....., per le funzioni specifiche di stipula di
Contratti e Convezioni;

e la Ditta ..... Sede Legale ..... –

....., P.Iva ....., C.F. .... (di seguito  
denominata per brevità (di seguito denominata per brevità “Affidatario”  
“Società/Impresa/Ditta Aggiudicataria” “Fornitore” “Appaltatore”), iscritta  
alla Camera di Commercio di ::::: (::), nella persona del Sig./Dr.  
....., nat::: a ::::: (::) il :::::, C.F. :::::,  
domiciliat... per la carica presso la Sede Legale, in qualità di :::::,  
come risultante da :::::, agli atti (ALLEGATO N° 1 – Copia

**Documento d'Identità),** convengono a quanto di seguito riportato:

**PREMESSO**

- |   |  |
|---|--|
| - | Che con Deliberazione ..... n. .... / ....., a conoscenza delle parti,           |
|   | l'Azienda ha indetto Procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria,      |
|   | con aggiudicazione secondo criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108     |
|   | comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., volta all'affidamento, in Noleggio, per    |
|   | 36 (trentasei) mesi, della fornitura ed installazione chiavi in mano di          |
|   | frigoriferi biologici e congelatori occorrenti alle UU.OO. dei vari PP.OO.       |
|   | dell'Azienda S.L. di Viterbo, per un importo complessivo triennale a base        |
|   | d'asta di € 283.587,72 - Iva esclusa, di cui € 1.500,00 oneri di sicurezza, per  |
|   | la durata di mesi 36 (trentasei), con clausola risolutiva in caso di             |
|   | aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ Consip.            |
| - | Che con Deliberazione ..... n. .... / ....., a conoscenza delle parti e da       |
|   | queste integralmente recepite, è stata aggiudicata, la procedura di cui sopra    |
|   | alla Ditta ....., ad un importo complessivo triennale pari a                     |
|   | € ..... - Iva esclusa, ( <b>ALLEGATO N° 2 – Copia Offerta</b>                    |
|   | <b>Economica n. .... del.....)</b>   |
| - | Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara,     |
|   | Capitolato Tecnico, Capitolato Speciale d'Oneri, Documentazione Tecnica)         |
|   | risulta loro nota e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi         |
|   | integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati; |
| - | Che la Ditta Aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad       |
|   | integrare il contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a    |
|   | mezzo polizza fideiussoria n. .... del ....., contratta                          |
|   | con ....., e con validità sino alla scadenza contrattuale                        |
|   | ( <b>ALLEGATO N° 3 – Copia Polizza Fideiussoria n.....</b>                       |

del.....).

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**Le parti convengono e stipulano quanto segue:**

### **ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA**

Oggetto del presente contratto è l'affidamento in Noleggio Noleggio, per 36 (trentasei) mesi, della fornitura ed installazione chiavi in mano di frigoriferi biologici e congelatori occorrenti alle UU.OO. dei vari PP.OO. dell'Azienda S.L. di Viterbo, ad un importo complessivo triennale pari a € ..... - Iva esclusa. (**ALLEGATO N° 2**).

Nel dettaglio la presente fornitura ha ad oggetto:

a) La fornitura “chiavi in mano” in regime di noleggio triennale dei seguenti sistemi suddivisi nei seguenti gruppi, ad unica aggiudicazione:

#### **G1 - Frigoriferi Biologici sottobanco così suddivisi:**

– N.1 Frigorifero Biologico 130l Diagnostica Clinica Polo HUB Ospedale Santa Rosa Viterbo settore Autoimmunità Piano 0 Blocco B.

#### **G 2 - Frigoriferi Biologici 700l così suddivisi:**

– N.7 UOC Diagnostica Clinica Polo HUB Ospedale Santa Rosa Viterbo (Strada sammartinese snc- Viterbo): N.3 Settore Citofluorimetria Piano 2

,Blocco B; N.3 Settore Biologia Molecolare, Piano 2 ;

– N.1 settore Autoimmunità Piano 0 Blocco B.

– N.4 UOC Diagnostica Clinica Polo Ospedale di Acquapendente (Piazza Girolamo Fabrizio, 17 – Acquapendente (VT),

– N.3 UOC Diagnostica Clinica Polo Spoke Ospedale di Civita Castellana (via Ferretti, 169 - Civita Castellana VT)

– N.5 UOC Diagnostica Clinica Polo Spoke Ospedale di Tarquinia (Viale

	Igea, 1, Tarquinia VT),	
	– N.1 Frigorifero Biologico 700 l con chiave da destinare alla UOC	
	Diagnostica Clinica Polo HUB ,settore Tossicologia, Piano 0 ,Blocco B, PO	
	Santa Rosa.	
	<b>G 3 - Frigoriferi Biologici doppia anta 1500l così distribuiti:</b>	
	– N.1 UOC Diagnostica Clinica Polo HUB Ospedale Santa Rosa Viterbo,	
	Settore Biologia Molecolare, Piano 2, Blocco B .	
	– N.2 UOC Diagnostica Clinica Polo Ospedale di Acquapendente (Piazza	
	Girolamo Fabrizio, 17 – Acquapendente (VT),	
	– N.2 UOC Diagnostica Clinica Polo Spoke Ospedale di Civita Castellana	
	(via Ferretti, 169 - Civita Castellana VT),	
	<b>G 4 - Frigoriferi biologici singola anta 300l così distribuiti:</b>	
	– N.1 UOC Anatomia Patologica Ospedale Santa Rosa Viterbo (Strada	
	sammartinese snc - Viterbo)	
	– N.1 UOC Ematologia Ospedale Santa Rosa Viterbo (Strada sammartinese	
	snc- Viterbo)	
	– N.4 Nuovo Corpo A3 Ospedale Santa Rosa Viterbo (Strada sammartinese	
	snc - Viterbo)	
	– N.1 Centro Assistenziale del PO di Montefiascone Via Donatori di Sangue,	
	19 Montefiascone VT,	
	– N.4 PO Tarquinia (N.1 UOSD Medicina,	
	– N.2 Pronto Soccorso, N.1 UOSD Chirurgia Generale) (Viale Igea, 1,	
	Tarquinia VT),	
	– N.1 Punto Prelievi Vetralla Strada Statale Cassia KM. 67 Vetralla,	
	– N.1 Servizio UCA Cittadella della Salute Viterbo, via Enrico Fermi 15	
		- Pag. 4 di 25 -

	stanza 046,piano -1.	
	– N° 1 Postazione C.A. Acquapendente via Cesare Battisti	
	– N° 1 Ambulatorio Allergologia PO Santa Rosa Viterbo piano 5 blocco C	
	<b>G 5 - Frigoriferi combinati singola anta 400 l così distribuiti:</b>	
	– N.1 Diagnostica Clinica Polo Spoke Ospedale di Acquapendente (Piazza	
	Girolamo Fabrizio, 17 – Acquapendente (VT),	
	– N.2 Diagnostica Clinica Polo Spoke Ospedale di Tarquinia (Viale Igea, 1,	
	Tarquinia VT),	
	– N.1 Diagnostica Clinica Polo HUB , Ospedale Santa Rosa Viterbo ,Settore	
	Autoimmunità ,Piano 0 Blocco B.	
	<b>G 6 - Congelatore doppia anta con chiave (-20°C)</b>	
	- N° 1 Congelatore (-20°C) singola con chiave per la UOC Diagnostica	
	Clinica Polo HUB settore tossicologia, Piano 0, Blocco B, PO Santa Rosa.	
	<b>G 7 - Congelatore singola anta (-20°C)</b>	
	- N.1 Congelatore (-20°C) singola 400l UOC Diagnostica Clinica Polo	
	Acquapendente (Piazza Girolamo Fabrizio, 17 – Acquapendente (VT),	
	- N.1 Congelatore (-20°C) UOC Diagnostica Clinica Polo Spoke Ospedale	
	di Civita Castellana (via Ferretti, 169 - Civita Castellana VT),	
	<b>G 8 - CONGELATORE singola anta -40°</b>	
	- N.1 Congelatore (-40°C) singola anta 700 l Servizio di immunologia e	
	Medicina Trasfusionale dell'Ospedale Santa Rosa di Viterbo (Strada	
	sammartinese snc- Viterbo)	
	<b>G 9 - CONGELATORE singola anta -80°</b>	
	- N.1 Congelatore (-80°C) singola anta 700 l Servizio di immunologia e	
	Medicina Trasfusionale dell'Ospedale Santa Rosa di Viterbo (Strada	
		- Pag. 5 di 25 -

sammartinese snc- Viterbo).

Le forniture sopra indicate dovranno essere comprensive dell'installazione , di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle Apparecchiature fornite, nel rispetto di quanto richiesto nel Capitolato Tecnico: “*CARATTERISTICHE TECNICHE*” e “*DICHIARAZIONE CONFORMITA' E CERTIFICAZIONI CE*”;

b) L'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza tecnica sui sistemi forniti per l'intero periodo di validità del noleggio, comprensivi anche di procedure di refill di gas refrigerante, ove necessario; come dettagliato al Paragrafo “*SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA*” del Capitolato Tecnico.

seguenti	numeri	di	inventario:
750002766,750000596,750000774,750000770,750000579,750000578,750000574,750000574,750000577,750000647,750000769,750000776,75000580,750000578,750003816,750003991,750003779,750003778,750003777,75003814,750002531,0750002566,750002873,750003645,750004396,750004399,75004431,750004409,750004410.			

Durante il periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui alla Documentazione di gara e di cui all’offerta depositata.

***MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (Art. 120  
D.Lgs. n. 36/2023)***

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (Art.**

**120 c. 9 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.**): qualora in corso di esecuzione si renda

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del

contratto.

**Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del**

**Codice:** la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di

esecuzione, nei seguenti casi: modifiche organizzative-cliniche-strutturali-

logistiche di siti/locali già esistenti, ovvero nuove aperture di siti/locali

sanitari, necessità aggiuntive di sostituzione di tecnologie esistenti per

obsolescenza tecnologica/fuori uso/fuori supporto/guasti irreparabili, in virtù

delle quali emergano necessità di acquisire nuovi frigoriferi e/o congelatori.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore di

aggiudicazione. La presente modifica al contratto avverrà ai prezzi, patti e

condizioni stabiliti nel contratto stesso ovvero, in alternativa, alle condizioni

di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

## REVISIONE PREZZI

Si rimanda integralmente all'art. 3.2 del Disciplinare di gara, a conoscenza

delle parti anche se non materialmente allegato al presente contratto.

**La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data**

**dell'ultimo collaudo riportante esito positivo.**

Le operazioni di fornitura ed installazione chiavi in mano, incluse attività di

formazione al personale, e collaudo, da rendersi come descritto nel Capitolato

Tecnico allegato, sono effettuate e completate entro 45 giorni solari dalla data

	di ricezione da parte dell'Aggiudicatario del contratto sottoscritto	
	digitalmente tra le parti, salvo tempistiche inferiori indicate in offerta	
	dall'Aggiudicatario medesimo.	
	Vige condizione risolutiva in casi di aggiudicazione di gara	
	aggregata/regionale, Convenzione/AQ Consip senza che le ditte abbiano nulla	
	a pretendere, fatto salvo il pagamento delle spettanze per le prestazioni	
	erogate.	
	<b><u>ART. 2 – LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E</u></b>	
	<b><u>INSTALLAZIONE</u></b>	
	Le attività di consegna-installazione chiavi in mano-collaudo-formazione	
	dovranno concludersi entro e non oltre 30 giorni solari dalla ricezione, da	
	parte dell'impresa, del contratto sottoscritto tra le parti salvo tempistiche	
	inferiori indicate in offerta dall'impresa medesima.	
	L'impresa dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i	
	supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda.	
	L'impresa dovrà effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche	
	e/o adeguamenti ai supporti e alla preesistente impiantistica dell'Azienda, nel	
	caso in cui ciò sia necessario a garantire il funzionamento delle	
	Apparecchiature, previa autorizzazione dell'Azienda medesima.	
	Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'impresa dovrà fornire	
	il manuale d'uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, il manuale	
	del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso.	
	<b><u>ART. 3 - COLLAUDO</u></b>	
	Ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio, la ASL Viterbo, al buon	
	esito delle operazioni di consegna e installazione chiavi in mano di cui al	
		- Pag. 8 di 25 -



	precedente paragrafo, procederà con le attività di collaudo.	
	In particolare, la ASL Viterbo procederà a verificare, per ciascuna	
	apparecchiatura fornita, la funzionalità e la conformità rispetto a tutte le	
	condizioni previste dal Capitolato Tecnico, dall’offerta presentata	
	dall’impresa, dalle vigenti norme, dagli standard e dalle prescrizioni di cui	
	alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.	
	Il Collaudo Iniziale avrà luogo alla data che sarà indicata dalla ASL in una	
	apposita comunicazione che sarà trasmessa all’impresa.	
	In caso di mancata presentazione dell’impresa, troveranno applicazione le	
	penali previste dal Capitolato Tecnico.	
	I riferimenti ASL per l’organizzazione delle attività di consegna-installazione	
	chiavi in mano-collaudo-formazione sono:	
	• UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile: Ing. Diego Basile	
	email diego.basile@asl.vt.it cell. 335 1427825 – Ing. Selene Onofri email	
	selene.onofri@asl.vt.it tel. 0761 236071.	
	• UOSD Fisica Sanitaria: Dott. Leonardo Chiatti email	
	leonardo.chiatti@asl.vt.it tel. 0761 236207 – Dott.ssa Silvia Trivisonne email	
	silvia.trivisonne@asl.vt.it cell. 333 2758478.	
	Il Collaudo Iniziale avverrà in contraddittorio tra l’impresa ed esponenti	
	dell’Azienda, appartenenti all’UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile,	
	UOSD Fisica Sanitaria ed all’UOC Diagnostica per Immagini, destinataria	
	delle Forniture. Si intendono incluse nelle operazioni di collaudo anche tutte	
	le verifiche documentali ed elettriche da parte dell’UOC Ingegneria Clinica	
	Impiantistica ed Edile, ed il test di accettazione e la prima verifica di	
	radioprotezione da parte della UOSD Fisica Sanitaria. Alla conclusione delle	
		- Pag. 9 di 25 -

	attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che negativo, sarà predisposto	
	dall’Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale. Nell'ipotesi di esito	
	negativo, l’impresa dovrà ritirare e sostituire le Apparecchiature risultate	
	difettose (o una o più parti di esse) entro le tempistiche dichiarate in offerta e	
	comunque non oltre 24 ore lavorative dalla conclusione delle attività di	
	collaudo. Il collaudo di cui trattasi dovrà essere ripetuto entro il termine che	
	sarà indicato dall’Azienda nell’apposito verbale. In caso di mancato o	
	ritardato adempimento troveranno applicazione le penali previste dal	
	Capitolato Tecnico. Il collaudo potrà intendersi concluso solo ad integrale	
	fornitura delle attrezzature e relativi componenti, accessori etc., nonché solo	
	al recepimento della relativa completa documentazione cartacea, inclusi atti	
	comprovanti l’avvenuta corretta effettuazione del percorso di formazione e	
	dell’avvenuto ritiro/smaltimento, ove richiesto. Esclusivamente al	
	completamento della pratica di collaudo nelle sopraindicate condizioni, la	
	competente UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile potrà trasmettere	
	copia dei documenti in parola alla UOC E-Procurement, indispensabile ai fini	
	della liquidazione delle competenze spettanti.	
	<b><u>ART. 4 - FORMAZIONE</u></b>	
	L’impresa dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del	
	personale medico, infermieristico e tecnico, sulla base di quanto previsto in	
	offerta, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno	
	fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le	
	istruzioni per l’uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi	
	sino all’acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da	
	parte del personale Asl preposto. Al termine dell’addestramento dovrà essere	
		- Pag. 10 di 25 -

	rilasciato al personale Asl un attestato che certifichi l’acquisizione della idonea	
	conoscenza delle apparecchiature installate. L’impresa dovrà altresì garantire,	
	per tutta la durata del noleggio, la disponibilità di personale specializzato per	
	ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.	
	<b><u>ART. 5 – ORDINI, LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E</u></b>	
	<b><u>PAGAMENTI</u></b>	
	L’Appalto è finanziato con fondi aziendali.	
	I valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione	
	delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno	
	ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per	
	tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva	
	e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o	
	indiretto, potrà essere addebitato all’Azienda per effetto dell’esecuzione del	
	Contratto. Il pagamento avverrà dietro emissione di apposite fatture.	
	Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse	
	esclusivamente in formato elettronico:	
	CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
	DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’ SANITARIA	
	LOCALE VITERBO	
	Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal	
	regolamento di “uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei	
	crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende	
	Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e	
	dell’Azienda ARES 118”, approvato con DCA n. U00308/2015 e seguenti	
	U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale regolamento si intende	
		- Pag. 11 di 25 -

	integralmente recepito pur se non materialmente allegato agli atti di gara.	
	<u>La fornitura e l'erogazione dei servizi di assistenza tecnica richiesti, saranno</u>	
	<u>remunerati mediante rate di noleggio trimestrali posticipate a canone fisso.</u>	
	Si intendono ivi inclusi, tra gli altri, i costi per la mano d'opera, le spese di	
	viaggio e di trasferta, le spese di trasporto e di consegna dei beni, i costi di	
	imballaggio e di smaltimento materiali di risulta.	
	La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni	
	oggetto dell'Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le	
	relative fatture, da parte dell'Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad	
	avvenuto collaudo con esito positivo. I termini di liquidazione e pagamento,	
	sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati nel caso	
	l'Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a tutte le condizioni di	
	fornitura. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto	
	dall'Azienda è conforme a quello prescritto dalla normativa vigente.	
	La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture il	
	referimento al numero d'ordine NSO che sarà trasmesso da questa ASL di	
	Viterbo – UOC E-Procurement, i riferimenti di numero e data del	
	provvedimento di aggiudicazione, nonché il CIG identificativo della	
	procedura. La prima fatturazione da parte dell'Aggiudicatario potrà avvenire	
	solamente nel momento in cui l'UOC E-Procurement sarà in possesso dei	
	collaudi positivi definitivi dei sistemi forniti. Detti collaudi potranno essere	
	certificati unicamente a cura delle preposte e competenti UU.OO. di	
	Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile e di Fisica Sanitaria. Fa dunque	
	esclusivamente fede la data dell'ultimo collaudo positivo risultante dagli	
	appositi verbali redatti dalle UU.OO. predette. La durata contrattuale	
		- Pag. 12 di 25 -

	decorrerà dalla data dell'ultimo Collaudo definitivo/conclusivo, riportante	
	esito positivo, e solo dalla medesima data potrà decorrere la relativa	
	fatturazione.	
	La fatturazione, a cadenza trimestrale posticipata ed a canoni fissi, potrà	
	avvenire da parte dell'Aggiudicatario soltanto dopo la ricezione di formale	
	ordinativo di fornitura che sarà trasmesso a mezzo canale NSO dalla UOC	
	E-Procurement di questa Amministrazione con eguale cadenza.	
	E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'ASL, di	
	interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare	
	di Gara e dai relativi allegati. L'Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non	
	acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.	
	La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo	
	effettuato dal D.E.C., individuato con Deliberazione ..... n°	
	...../..... nella persona del Dott.....	
	Le coordinate bancarie dell'Affidatario per l'accredito dei corrispettivi sono	
	le seguenti: .....	
	<b>IBAN .....</b>	
	<b><u>ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA</u></b>	
	L'Affidatario, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il	
	contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza	
	fideiussoria ( <b>ALLEGATO N° 3</b> ).	
	<b><u>ART. 7 – PENALI</u></b>	
	L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle	
	prestazioni oggetto della fornitura richiesta rispetto ai termini indicati in sede	
	di offerta.	
		- Pag. 13 di 25 -



	rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica	
	se migliorativo;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo</li> </ul>	
	nella sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa), con	
	altra di uguali caratteristiche, entro le tempistiche dichiarate nella offerta	
	tecnica e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in	
	caso di guasto bloccante o malfunzionamento che comporti interruzione	
	del funzionamento superiore ai suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi.	
	Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il	
	ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.	
	L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta	
	della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà	
	replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.	
	L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione	
	scritta, l'applicazione della penale. L'Azienda, per i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua	
	insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della	
	fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione	
	parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza	
	bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito	
	con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i	
	corrispettivi maturati.	
	A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex	
	art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con	
	gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L'applicazione	
		- Pag. 15 di 25 -

	delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento	
	dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale	
	stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali	
	applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo	
	complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà	
	l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai	
	sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno	
	dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale	
	maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al	
	verificarsi di quanto sopra riportato. L'ammontare delle penali fa salvo ed	
	impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior	
	danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa	
	derivanti dalla fornitura regolata dalla presente commessa, ovvero, qualora	
	non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha	
	in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita	
	nota di accredito.	
	La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non	
	esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale	
	medesima.	
	<b><u>ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u></b>	
	Come da previsioni dell'art. 122 del Codice:	
	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono	
	risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o	
	più delle seguenti condizioni:	
		- Pag. 16 di 25 -



	a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di	
	appalto ai sensi dell'articolo 120;	
	b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere	
	b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e,	
	con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3,	
	superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)	
	e b);	
	c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in	
	una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto	
	essere escluso dalla procedura;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una	
	grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla	
	Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo	
	258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
	2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti	
	dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di	
	una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011,	
	n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i	
	reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.	
	3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere	
		- Pag. 17 di 25 -



	all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della	
	risoluzione del contratto.	
	8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento	
	dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative	
	pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato	
	rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando	
	all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali	
	provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque	
	denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo	
	sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può	
	depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare	
	fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo	
	106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto	
	dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.	
	<b><u>ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI</u></b>	
	In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, la cessione	
	del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1,	
	lettera d) del prefato Codice. Si applicano per le cessioni di crediti le	
	disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del	
	Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.	
	Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono	
	essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono	
	essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli	
	obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,	
	concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni	
		- Pag. 19 di 25 -

	appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino	
	con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro	
	quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni	
	pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono	
	preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte	
	dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione	
	cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni	
	opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,	
	progettazione, con questo stipulato.	
	<b><u>ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</u></b>	
	In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto	
	divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.	
	Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in	
	caso di modifiche soggettive.	
	<b><u>ART. 11 – RECESSO</u></b>	
	Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,	
	del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al	
	Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può	
	recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne	
	l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni	
	relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili	
	esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o	
	forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture	
	non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. all'art. 11.	
	L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante	
		- Pag. 20 di 25 -

mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con
un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante
prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo
definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 all'art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.
--

## **ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELL' AFFIDATARIO**

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N° 4 Copia Polizza RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza
contrattuale, è fatto obbligo all' Affidatario di provvedere
all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena
risoluzione anticipata del contratto.

## **ART. 13 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In sede di gara l’Affidatario ha dichiarato di voler/non voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

**ART. 14 - TRASFERIMENTO D’AZIENDA – TRASFORMAZIONE –  
CESSIONE - SCISSIONE**

L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se
concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di
trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni
dall'evento stesso. L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del

C.C., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della
comunicazione inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante
non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti
dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del D.Lgs
n. 36/2023 e s.m.i..

**ART. 15 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI  
FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER  
INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di
risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,
ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.
n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario
Aggiudicatario in sede in offerta.

**ART. 16 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.**  
**n. 165/2001**

**La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto  
rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001,  
integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i  
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato**

*poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

#### **ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell' Affidatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

#### **ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il D.P.O. dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

**ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., la vigente legislazione regionale per le ASL, la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, Capitolato Speciale d'Oneri, Documentazione Tecnica).

**Letto, approvato e sottoscritto**

..... **AZIENDA S.L. DI VITERBO**

..... **Il Direttore Amministrativo**

**Dr./Sig. .... Dr.ssa Simona Di Giovanni**

**Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C., si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.**

..... **AZIENDA S.L. DI VITERBO**

..... **Il Direttore Amministrativo**

**Dr./Sig. .... Dr.ssa Simona Di Giovanni**



**Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - “Codice Amministrazione Digitale”.**